



GUIDA AGLI ASPETTI FISCALI E GIUSLAVORISTICI DELLE PRATICHE SPORTIVE - I PARTE -





GUIDA AGLI ASPETTI FISCALI E GIUSLAVORISTICI DELLE PRATICHE SPORTIVE

I parte

A cura della
Commissione di Studio UNGDCEC
"Enti no profit associazionismo e sport"

Delegati Giunta UNGDCEC

Alessandro Bonandini Leonardo Nesa

Presidente Commissione

Melissa Lonetti

Segretario Commissione

Cosimo Simone

Delegati Fondazione

Fabio Sansalvadore Deborah Righetti

Hanno partecipato alla stesura del presente lavoro i seguenti componenti della Commissione:

Alberto BRUSACA', Andrea COPPOLA, Pasquale DE ROSE, Melissa LONETTI, Matteo MANGIA, Valentina PAPA, Francesca PAPERINI, Cosimo SIMONE, Elia SPAGNUOLO.

(ultimo aggiornamento: marzo 2022)

SOMMARIO		
PREFAZIONE	5	
INTRODUZIONE	7	
CAPITOLO 1		
IL REGIME FISCALE DELLE ASD E LA LEGGE 398/91	13	
CAPITOLO 2		
CINOFILIA		
Descrizione della disciplina Aspetti civilistici Aspetti fiscali Aspetti giuslavoristici Particolarità e riferimenti normativi	21 21 22 25 26	
CAPITOLO 3		
ATTIVITA' EQUESTRI		
Descrizione della disciplina Aspetti civilistici Aspetti fiscali Aspetti giuslavoristici	27 28 29 30	
CAPITOLO 4		
ATTIVITA' DI GINNASTICA PER IL BENESSERE PSICOFISICO		
Descrizione della disciplina Aspetti civilistici	31 32	
2		

Aspetti fiscali Aspetti giuslavoristici	33 35
CAPITOLO 5	
GIOCO DEL PADEL	
Descrizione della disciplina Aspetti civilistici Aspetti fiscali Aspetti giuslavoristici	38 39 41 41
CAPITOLO 6	
PALLACANESTRO	
Descrizione della disciplina Aspetti civilistici Aspetti fiscali Aspetti giuslavoristici Particolarità e riferimenti normativi	43 44 45 46 47
CAPITOLO 7	
PESCA SPORTIVA	
Descrizione della disciplina Aspetti civilistici Aspetti fiscali Particolarità e riferimenti normativi	49 50 52 52
CAPITOLO 8	
PUGILATO	
Descrizione della disciplina	55
	3

Aspetti civilistici	56
Aspetti fiscali	61
Aspetti giuslavoristici	61
CAPITOLO 9	
VELA	
VLLA	
Descrizione della disciplina	64
Aspetti civilistici	65
Aspetti fiscali	66
Aspetti giuslavoristici	67
Particolarità e riferimenti normativi	67

PREFAZIONE

A cura di Alessandro Bonandini 1

Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose. Ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c'era solo disperazione". Con questa frase Nelson Mandela, è riuscito in poche parole a descrivere la funzione culturale, sociale ed educativa delle attività sportive. Lo sport accresce le relazioni sociali e l'integrazione, aiuta a sviluppare amicizia e fiducia, confronto, lealtà e rispetto. Il Consiglio d'Europa, nel 1992 a Rodi, ha definito lo Sport come "qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli". Anche da questa completa definizione emergono tutte le peculiarità dell'attività sportiva, dalle finalità amatoriali o professionali, alla funzione sociale in termini di educazioni ai principi del benessere fisico e psichico.

Proprio per quanto detto fino ad ora, nella vita quotidiana di tutti noi, l'attività sportiva riveste un ruolo fondamentale. Secondo recenti dati Istat, infatti, il 62% della popolazione sopra i 3 anni di età pratica attività sportiva più o meno frequentemente e ciò fa ben comprendere la portata del movimento "economico" oltre che sociale, come pocanzi detto, che ne deriva.

¹ Membro di Giunta Nazionale UNGDCEC

Quando parliamo di sport non dobbiamo soffermarci ai soli professionisti, più o meno ricchi e famosi, che riempiono le pagine dei giornali ed ancor di più dei social. Il nostro sguardo, il nostro pensiero deve andare decisamente oltre, deve dirigersi verso quelle migliaia di realtà associative che seguono, supportano e danno la possibilità a milioni di sportivi veri di praticare le più svariate discipline. È quindi evidente come un settore economico così rilevante e così variegato abbia la necessità di un supporto professionale, anche nella gestione degli adempimenti civilistici e fiscali.

Questa guida si pone come obiettivo proprio quello di abbracciare quante più discipline possibili, cercando di sottolinearne le tipicità, le criticità all'alba della riforma strutturale che il sistema "Sport" dovrà affrontare, uscendo di fatto da quella nicchia a cui è stato confinato per entrare nelle vesti di quello che realmente è, ovvero un motore trainante del sistema economico e sociale.

INTRODUZIONE

A cura di Melissa I onetti ²

Ormai è prossima l'entrata in vigore della "Riforma dello Sport" che, insieme a quella del Terzo Settore, modificherà il panorama degli enti associativi al quale siamo stati abituati finora e come Commissione di Studio Nazionale UNGDCEC su Enti No Profit, Associazionismo e Sport non potevamo non farci trovare pronti.

Dobbiamo tener presente che a fianco ai cambiamenti che coinvolgeranno tutti gli enti sportivi, rimarranno comunque le peculiarità che caratterizzano i diversi sport e ciò che si propone questo lavoro è proprio quello di aiutare colleghi e addetti ai lavori a orientarsi tra i cambiamenti e tra le particolarità che caratterizzano il mondo sportivo.

Così dopo aver delineato i principali aspetti della Riforma dello Sport, passeremo dapprima ad analizzare la fiscalità comune a tutti gli enti sportivi, per poi dedicare il giusto spazio ai singoli sport affrontando per ciascuno le principali caratteristiche, le particolarità civilistiche, fiscali e quelle giuslavoristiche.

La riforma dello sport

Occorre innanzitutto premettere che ad oggi (marzo 2022) la gestazione legislativa della Riforma dello Sport non si è ancora conclusa poiché l'entrata in vigore dei decreti via via emanati è stata più volte posticipata e su alcune tematiche di particolare interesse, quale quelle del lavoro, si attendono nuovi decreti e sostanziali modifiche.

La legge delega n. 86 dell'08/08/2019 recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni

² Presidente della Commissione di Studio UNGDCEC "Enti no profit, Associazionismo e sport"

sportive nonché di semplificazione" individua all'art.1 nei propri intenti, oltre a quello di riordino del CONI, quello del coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del "testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport". In pratica, così come è avvenuto per il Terzo Settore anche per lo sport si è sentita l'esigenza di una riorganizzazione del quadro normativo e così tra il 18 e il 19 marzo 2021 in applicazione alla citata legge delega hanno visto la luce 5 decreti attuativi:

- 1. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 in attuazione dell'articolo 5 della legge delega, recante "riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivo professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo";
- 2. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 in attuazione dell'articolo 6 della legge delega, recante "misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo";
- 3. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38 in attuazione dell'articolo 7 della legge delega, recante "misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
- 4. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 in attuazione dell'articolo 8 della legge delega, recante "semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";
- 5. Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 in attuazione dell'articolo 9 della legge delega, recante "misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".

Prima di passare all'analisi delle previsioni di riforma occorre far presente che con il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore il D.Lgs. 40/2021 in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali e solo alcuni

degli articoli del D.Lgs. 36/2021: l'art. 10 in materia di riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche da parte del nuovo registro delle attività sportive tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'art. 39 sulla disciplina del fondo per il passaggio al professionismo degli sport femminili, l'art. 40 sulla promozione della parità di genere nello sport e gli articoli da 43 a 50 sulle pari opportunità per gli atleti paralimpici di accedere ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

Le altre previsioni entreranno in vigore dal 2023.

Dal punto di vista civilistico le principali novità si riscontrano nel D.Lgs. 36/2021 che all'art. 6 indica quali sono le forme giuridiche che possono essere assunte dagli enti sportivi dilettantistici: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; c) società di cui al libro V, Titolo V, del Codice civile.

Proprio in quest'ultima fattispecie si manifesta una delle grandi novità: le Società Sportive Dilettantistiche potranno assumere anche la forma di società di persone (s.n.c., s.a.s., s.s.), anche se tale previsione sarà difficile da far combaciare con l'assenza di scopo di lucro. Non è stata fatta però specifica previsione circa la costituzione in società cooperative che quindi ad oggi non sembrerebbe possibile nonostante siano presenti nella realtà sportiva diverse cooperative sportive.

L'altra previsione di grande rilevanza è quella del successivo art. 7 che nel prevedere quali sono gli elementi imprescindibili dello statuto specifica che nell'oggetto sociale deve esserci specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, non indicando però a partire da quando saranno obbligatori gli eventuali adeguamenti statutari.

La principale attività delle associazioni dilettantistiche dovrà quindi essere l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

mentre, lo svolgimento delle attività secondarie e strumentali sarà consentito solo in via sussidiaria rispettando i criteri e i limiti stabiliti da un decreto presidenziale (art. 9 del D.Lgs. 36/2021); pertanto non potranno essere ricomprese tra le finalità istituzionali tutte quelle attività non strettamente riconducibili alla pratica sportiva, quali attività ricreative, culturali e aggregative ora talvolta ricomprese tra le finalità dell'ente sportivo.

Tale previsione avrà una certa rilevanza dal punto di vista fiscale poiché verranno considerati commerciali i corrispettivi specifici richiesti per le attività che non rientrano tra le attività sportive, anche se svolte verso gli associati.

Il raccordo con la normativa del Terzo Settore prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2021 permette di ovviare a questa problematica se l'ente sportivo si struttura come associazione di promozione sociale, iscrivendosi al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore: in questo caso l'ente ricomprendendo nelle proprie attività di interesse generale sia l'attività sportiva sia altre attività ammesse, potrà continuare a godere della decommercializzazione dei corrispettivi specifici corrisposti dagli associati indipendentemente dalla prevalenza della pratica sportiva.

Un'altra importante novità è costituita dalla possibilità di prevedere, in analogia con quanto disposto dal D.Lgs. 112/2017 per le Imprese Sociali, una possibilità di distribuzione di utili per le Società Sportive Dilettantistiche entro certi limiti (Art. 8 comma 3), comportando però la perdita delle agevolazioni fiscali riconosciute esclusivamente agli enti senza scopo di lucro.

Nell'ambito degli obiettivi di riordino del CONI, con il D.lgs. 39/2021 viene istituito poi il nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S), in sostituzione del Registro Telematico precedentemente detenuto dal CONI. Il Nuovo Registro viene ora istituito presso il Dipartimento per lo Sport e gestito da Sport e Salute SPA. L'iscrizione al Registro CONI rappresentava oltre ad un riconoscimento ai fini sportivi

anche condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 90 della L. 289/2002.

L'iscrizione al nuovo Registro sarà requisito necessario per l'accesso alle agevolazioni fiscali e ai contributi pubblici per tutti gli enti che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Gli enti in questo momento già iscritti al registro CONI verranno automaticamente trasmigrati e come previsto per il RUNTS (Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore) anche per questo Registro sarà obbligatoria la comunicazione dei fatti modificativi (variazione sede, variazione consiglio direttivo, modifiche statutarie, ecc.) entro 30 giorni dall'accadimento.

Ai fini del riconoscimento dell'ente come soggetto dell'ordinamento sportivo, l'iscrizione al Registro della Attività Sportive Dilettantistiche non potrà quindi prescindere dall'affiliazione annuale ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, senza la quale verrà precluso sia lo svolgimento dell'attività dilettantistiche che di quella professionistica, con l'effetto di del manifestarsi delle cause di scioglimento dell'ente per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale.

Infine, occorre obbligatoriamente fare un breve cenno alla questione ancora aperta della definizione del lavoro sportivo e delle sue tutele. Per lavoratore sportivo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021 si intende «l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva dietro un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali». Con tale definizione viene fatto riferimento al lavoro sportivo indipendentemente se si operi nel settore dilettantistico o professionistico, inquadrando come lavoratori tutti coloro che percepiscono un corrispettivo per l'attività svolta in ambito

sportivo in modo abituale, riconducendo il lavoro sportivo alle fattispecie contrattuali ordinarie e pertanto assoggettandolo a contribuzione e tassazione.

A questo punto si apre l'ampio dibattito in merito alle prestazioni sportive amatoriali che risulteranno le uniche a poter continuare a percepire rimborsi spese esenti: ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2021 si definiscono amatori coloro che «mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti» e le prestazioni amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, altresì, con altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o socio o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

Con tali previsioni occorre rivedere tutti i compensi sportivi fino ad oggi corrisposti ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR che godono dell'esenzione da imposte e contributi fino a € 10.000.

Al momento di redazione di questo lavoro sono ancora molte le questioni aperte e quelle sopra menzionate sono solo alcune indicazioni di massima sulla portata delle novità previste dalla Riforma dello Sport.

Per ora rimaniamo in attesa di vedere cosa ci aspetta, cercando di dare come Commissione di studio il nostro supporto proattivo che deriva dall'esperienza di tutti i giorni a contatto con gli Enti Sportivi.

CAPITOLO 1

IL REGIME FISCALE DELLE ASD E LA LEGGE 398/91

A cura di Cosimo Simone

La disciplina tributaria degli enti privati e pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali è dettata dagli articoli 143 – 150 del D.P.R. 917/1986.

Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato in base alle disposizioni dettate per le persone fisiche ed ai sensi dell'art. 143 D.P.R. 917/1986, tale reddito è dato dalla sommatoria dei:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. a condizione che siano rese: in conformità alle finalità istituzionali dell'ente; senza specifica organizzazione; verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Sono esclusi dal reddito complessivo degli enti non commerciali, ai sensi dell'art. 143, comma 3, D.P.R. 917/1986 i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche ed i contributi corrisposti agli enti non commerciali da amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'articolo 143 del DPR 917/86, descrive nello specifico quale attività, di un ente non commerciale, seppur commerciali per natura, devono essere considerate fiscalmente decommercializzate.

Nello specifico al comma 1 dell'articolo 143 la cd "decommercializzazione generica", nella quale non considerano appunto attività

commerciali le attività per le quali sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- non rientrano nelle attività di impresa;
- sono rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente;
- non esiste una specifica organizzazione;
- relativi corrispettivi non eccedono i costi di diretta imputazione.

Nell'articolo 148 al comma 3 DPR 917/86, il legislatore descrive in quali enti associativi, tra i quali ritroviamo le associazioni sportive dilettantistiche, è possibile svolgere talune attività commerciali con introiti esclusi dall'applicazione di IRES e IVA, anche a fronte di corrispettivi specifici (la cosiddetta "decommercializzazione speciale"). Detto articolo specifica che, per poter beneficiare di detta decommercializzazione speciale le attività, seppur commerciali, siano: dirette a associati e tesserati o ad altre associazioni similari facenti parte di un'unica organizzazione locale o nazionale o agli iscritti associati di queste ultime o, infine, ai tesserati delle organizzazioni nazionali di riferimento, ivi comprese le cessioni nei confronti anche di terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate agli associati; in diretta attuazione delle finalità istituzionali disposte dallo statuto.

Affinché le associazioni individuate nell'art. 148, co. 3, DPR 917/86, possano beneficiare di tale "decommercializzazione" generica e speciale è necessario che gli statuti siano redatti o in forma di atto pubblico o con scrittura privata autenticata o con scrittura privata registrata. Gli statuti dovranno altresì prevedere obbligatoriamente talune clausole tra cui:

- divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi, fondi, riserve, o capitale;
- obbligo di devolvere il patrimonio in caso di liquidazione o scioglimento ad associazioni aventi analoga finalità in base alle indicazioni dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190 L. 662/1996;
- disciplina uniforme del rapporto associativo;
- obbligo di predisporre ed approvare un rendiconto annuale (economico-finanziario);

- libera eleggibilità degli organi amministrativi, sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione ed esclusione degli associati, pubblicità idonea delle convocazioni assembleari, delle delibere e dei bilanci;
- intrasmissibilità della quota e divieto di rivalutazione della stessa.

La normativa sulla decommercializzazione speciale non si applica alle seguenti attività, le quali sono sempre considerate commerciali ai sensi dell'art. 148 comma 4 DPR 917/86, e pertanto soggette ad IRES ed IVA:

- cessione di prodotti nuovi per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica;
- prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto;
- gestione di spacci aziendale e mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Per riassumere, a differenza degli enti commerciali e delle società di capitali ordinarie, per i quali il reddito, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa, per gli enti non commerciali, e nel caso specifico nelle associazioni sportive dilettantistiche, il reddito complessivo è formato da varie categorie di reddito, al pari di quanto avviene per le persone fisiche al netto di tutta quella quota di proventi che sono esclusi da detto calcolo (come sopra analizzato).

L'articolo 143 comma 2 specifica, infatti, che il reddito si determina secondo le regole dell'articolo 8 Tuir tenendo comunque conto dei seguenti aspetti:

- pur seguendo le regole di determinazione dei redditi previste dal Tuir in riferimento delle persone fisiche, il reddito degli enti non commerciali è sempre soggetto ad IRES, la cui aliquota è fissa e non ad IRPEF la cui aliquota è progressiva per scaglioni di reddito;
- mentre per le persone fisiche il periodo d'imposta è sempre rappresentato dall'anno solare, negli enti non commerciali il periodo di imposta è rappresentato dall'esercizio sociale, come definito dallo statuto sociale, il quale piò essere coincidente, specie per le associazioni

sportive dilettantistiche iscritte a campionati federali, non coincidente con l'anno sociale (ad esempio 01/09/XX - 31/08/XX+1);

• il modello di dichiarazione dei redditi da utilizzare è il modello REDDITI ENC.

Pertanto, per determinare il reddito complessivo degli enti non commerciali occorre sommare i redditi imponibili sopra indicati diminuendoli eventualmente delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali. Per gli enti non commerciali che adottano la contabilità ordinaria è consentito, come per le imprese il riporto delle perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

Dalla somma dei predetti redditi devono inoltre essere sottratti gli oneri deducibili sostenuti nel periodo d'imposta, di cui all'articolo 146 TUIR, al fine di individuare il reddito imponibile su cui applicare l'imposta IRES la cui aliquota è attualmente pari al 24%.

Dall'imposta lorda vanno poi detratti gli oneri detraibili indicati nell'articolo 147 TUIR e scomputati i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto versate al fine di determinare l'IRES netta da versare.

Non si può usufruire delle deduzioni e delle detrazioni di cui sopra nel caso in cui l'associazione abbia optato per il regime forfettario di cui all'articolo 145 del DPR 917/1986 o della Legge 398/1991 come meglio descritti nel successivo capitolo.

Il regime forfettario (Legge 398 del 16 dicembre 1991)

La Legge 398 del 16 dicembre 1991 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche³ un regime forfettario di determinazione delle imposte sia ai fini IRES che ai fini IVA nonché rilevanti semplificazioni di carattere contabile amministrativo.

I punti chiave trattati dalla Legge 398/91 sono: la definizione di un limite annuo di proventi commerciali, al di sotto del quale è possibile usufruire delle agevolazioni; la determinazione di un coefficiente per la determinazione forfettaria del reddito imponibile; la modalità di

16

³ Esteso poi anche alle società di capitali e alle cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro

determinazione dell'IVA dovuta; la semplificazione in materia di adempimenti contabili e dichiarativi.

Possono beneficiare del regime forfettario le associazioni sportive dilettantistiche che soddisfano le seguenti condizioni:

- Essere affiliata alle Federazioni sportive nazionale o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- Aver conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi commerciali per un importo non superiore ad Euro 400.000⁴.

Per le associazioni di nuova costituzione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 63/E del 16/05/2006 prima e con la circolare 18/E del 01/08/2018 successivamente, è necessario rapportare il limite massimo dei proventi commerciali al periodo compreso tra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo in giorni. L'opzione dell'adozione del regime forfettario L. 398/91 deve essere esercitata prima dell'inizio dell'anno solare nel quale si intende applicare le disposizioni agevolate a prescindere dalla scadenza dell'esercizio, dandone comunicazione all'ufficio SIAE territorialmente competente⁵.

Rimane altresì l'obbligo di comunicare l'opzione con le modalità e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il quadro VO della dichiarazione IVA⁶.

L'opzione esercitata ha effetto fino a revoca e comunque è vincolante per cinque anni. Qualora nel corso dell'anno venga superato il limite di Euro 400.000⁷ di proventi si applicano, con effetto dal mese immediatamente successivo, le disposizioni ordinarie in materia di obblighi contabili e di determinazione del reddito e dell'IVA.

Più nello specifico, nello stesso periodo d'imposta avremo due modalità diverse per la determinazione del reddito imponibile e dell'IVA ossia calcolato con il metodo forfettario della L. 398/91 fino al mese del

17

⁴ Con la Legge 232/2016⁴ al comma 50 dell'articolo1 è stato modificato il comma 2 dell'articolo 90 della Legge 289/2002 al fine di consentire che, dal primo gennaio 2017, il limite dei proventi commerciali stabiliti per l'adozione delle agevolazioni della 398/91 è aumentato al €uro 400.000,00.

⁵ Si prende in considerazione per la territorialità SIAE la sede legale dell'associazione.

⁶ Fermo restando quanto già scritto nei capitoli precedenti circa l'adozione del comportamento concludente ai sensi del DPR 442/1997

⁷ Dal 01/01/2017

raggiungimento di euro 400.000 di ricavi e calcolato con il metodo ordinario dal mese successivo a detto splafonamento.

Il regime L. 398/91 comporta la possibilità di beneficiare anche di importati e significative semplificazioni contabili. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche aderenti a tale regime sono esonerate:

- Dalla tenuta delle scritture contabili e fiscali (registro Iva acquisti, vendite, corrispettivi, libro beni ammortizzabili, libro giornale, libro inventari, ecc);
- Dall'obbligo di fatturazione, tranne che per prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le predazioni pubblicitarie;
- Rilascio dello scontrino fiscale e/o delle ricevute fiscali per i compensi incassati;
- Presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA.

Le associazioni sono invece tenute a:

- Numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell'articolo 39 del DPR 633/72 fermo restando l'esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse;
- Annotare entro il 15 del mese successivo, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento commerciale con riferimento al mese precedente, nel modello di cui D.M. 11 febbraio 1997 cd Registro IVA Minore e annotare distintamente i proventi ex art. 25 comma 2 Legge 133/1999 che non costituiscono reddito.

L'articolo 2 comma 3 della Legge 398/1991 prevede che per qualsiasi provento conseguito nell'esercito dell'attività commerciale, l'imposta sul valore aggiunto si applica con le modalità cui l'articolo 74 comma 6 del DPR 633/72.

A novembre 2014 con l'articolo 29 del D.Lgs 175/2014 si ebbe la modifica della disciplina della detrazione IVA prevista dall'art. 74 co. 6 del 633/72 e di conseguenza nell'ambito del regime forfettario L. 398/91, stabilendo una percentuale unica di detrazione forfettariamente determinata nella misura del 50% dell'imposta incassata sia sui proventi di pubblicità che di sponsorizzazione.

Per le cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica è prevista una percentuale ridotta di detrazione forfettaria pari al 33,33%.

L'imposta calcolata, con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata dalle associazioni sportive dilettantistiche mediante il modello F24 telematico trimestralmente entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento senza la maggiorazione di interessi trimestrali.

Per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime forfettario L. 398/91 non è previsto ai fini IVA il versamento dell'acconto. Anche le imposte sul reddito vengono determinate forfettariamente applicando un coefficiente di redditività fissato nella misura del 3% all'ammontare dei ricavi o proventi di cui all'articolo 81, 85 e 88 TUIR che assumono natura commerciale.

Per la determinazione dei ricavi di natura commerciale va sempre adottato il principio di cassa e sono esclusi dal calcolo dell'ammontare dei proventi, oltre a quelli di natura istituzione, anche:

- Le plusvalenze patrimoniali, le quali concorrono autonomamente alla formazione del reddito d'impresa;
- I proventi esclusi dalla formazione del reddito (meglio descritti dopo);
- I proventi relativi a prestazioni di servizi resi senza specifica organizzazione (art. 143 TUIR);
- Il premio di addestramento e formazione tecnica (articolo 6 Legge 91 del 23 marzo 1981).

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la base imponibile per il calcolo parte dal reddito determinato con il coefficiente del 3% ai fini IRES a cui vanno aggiunte, se presenti, le spese relative al personale dipendente, collaboratori coordinati e continuativi (ex co.co.co. e co.co.pro.), collaboratori occasionali, ecc.

Per ciò che riguarda il rispetto degli adempimenti per la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti ai sensi dell'art. 25, comma 5 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, i pagamenti superiori a euro 1.000,00 (fino al 31/12/2014 era pari ad un massimo di euro 516,46) effettuati a favore degli enti e delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere

effettuati per il tramite di conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (bollettini di conti bancari o postali, assegni, bancomat o carte di credito).

Sebbene l'attuale normativa abbia elevato il limite per la circolazione del contante a euro 3.000,00 si evidenzia che il limite di euro 1.000,00 imposto per le associazioni è una norma che si può ritenere speciale e quindi attualmente in vigore

CAPITOLO 2

CINOFILIA

A cura di Francesca Paperini e Elisa Spagnuolo

2.1 Descrizione della disciplina

La Federazione Italiana Sport Cinofili (FISC) fornisce un elenco degli sport appunto cinofili.

Di seguito elenchiamo i principali sport praticati:

- Obbedience: una disciplina sportiva che risalta le capacità di apprendimento, l'educazione, e l'addestramento del cane attraverso la pratica di esercizi di difficoltà progressiva;
- Agility dog: è uno sport cinofilo che consiste in un percorso ad ostacoli che il cane deve percorrere nel minor tempo possibile e commettendo il minor numero di penalità;
- Mantrailing sportivo: è una disciplina sportiva che consiste in una attività di ricerca con un cane addestrato a seguire la specifica traccia di odore di una singola persona avendone prima individuato l'impronta olfattiva;
- Rally-obbedience: disciplina sportiva in cui il binomio caneuomo compie un percorso lungo in cui si eseguono esercizi individuati da cartelli disposti lungo il tragitto.

2.2 Aspetti civilistici

Annotazioni importanti da prevedere in uno statuto di una ASD Cinofila:

1. nello scopo sociale è opportuno riportare quante segue: "Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di varie attività sportive connesse tra cui gli sport cinofili, attività sportive cinotecniche (agility, ecc...), cinofilia intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la

gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica di varie attività sportive tra cui gli sport cinofili, cinofilia e attività sportive cinotecniche (agility, ecc...), nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata e di altre discipline sportive previa delibera del consiglio direttivo. Inoltre potrà svolgere attività di stabulazione/ricovero cani purché la predetta sia finalizzata all'educazione sportiva e/o alle attività sportive cinotecniche. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare all'Ente Nazionale Assistenziale tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi".

2.3 Aspetti fiscali

Esiste un Registro per il Tesseramento dei Cani sportivi, a cura dell'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. È possibile infatti tesserare tutti i cani che sono utilizzati dall'associazione per fare attività sportiva al servizio del tesserato e quindi defiscalizzare la quota mantenimento mensile, ai sensi della Circolare n.18/E del 01/08/2018 dell'Agenzia delle Entrate.

Per la richiesta basterà compilare il Modulo di richiesta tesseramento sociale del cane ed inviarlo a info@sportcinofili.it con copia:

- Documento di identità del proprietario o del legale rappresentante dell'ASD/ Az. Agr./ altro avente la proprietà dell'animale;
- Copia documento identificativo del cane da cui risulti microchip o n. di iscrizione;
- Copia versamento di euro 10,00.

Come chiarito dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 18 del 2018 "la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall'associazione o dalla ssd senza fini di lucro possono essere considerati attività rientranti tra quelle rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali

(quindi agevolabili ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUIR) a condizione che vi sia l'effettivo utilizzo dell'attrezzatura, del bene o dell'animale nella pratica sportiva dilettantistica, nonché la loro identificazione come idonei alla pratica sportiva".

Segnaliamo che il codice ATECO da utilizzare come codice attività cinofila è il seguente: 96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari).

Caso particolare:

Campo di addestramento con presenza di piscina per "WATER GAMES" e relativa locazione degli spazi ad altra ASD cinofila per addestramento/allenamento.

L'art. 148 del TUIR al comma 3 stabilisce che per le associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Ai fini Iva, l'art. 4 comma 4 DPR 633/72 stabilisce che per gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni sportive dilettantistiche, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei

rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

L'attività istituzionale è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, per cui si considera indetraibile, ai sensi dell'art. 19-ter, comma 1 D.P.R. 633/72, l'imposta relativa agli acquisti di beni/servizi ad essa inerenti. Tali norme introducono agevolazioni specifiche per gli enti associativi che possono non essere considerati soggetti passivi d'imposta in ipotesi in cui essi percepiscano corrispettivi specifici o contributi supplementari a fronte di cessioni o prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali.

Quindi, la regola generale prevede che si reputino effettuate nell'ambito dell'attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Dall'altro lato, in via eccezionale, viene previsto che restano escluse da Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a favore di soci, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari effettuati in conformità alle finalità istituzionali da associazioni sportive dilettantistiche, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Quindi anche l'utilizzo degli impianti sportivi, nel caso specifico si tratta della piscina per i c.d. "water games" da parte di tesserati/soci o ASD che fanno parte della medesima Federazione possono considerarsi detassati ai fini Ires ed esclusi Iva.

L'associazione o società sportiva dilettantistica che gestisce la piscina dovrà valutare attentamente il trattamento fiscale dei proventi per gli affitti degli spazi all'interno dell'impianto ad altri enti associativi soprattutto sotto il profilo del presupposto soggettivo dell'Iva, al fine di evitare di considerare come non commerciale un'attività che, invece, risulta svolta nell'esercizio d'impresa e che, pertanto, deve essere assoggettata ad Iva.

L'esclusione Iva ed Ires prevista per i suddetti enti associativi presuppone che siano soddisfatte però determinate condizioni di democraticità e di non devoluzione di eventuali avanzi di gestione. La norma intende evitare che l'agevolazione (detassazione dei proventi) si applichi anche a quei soggetti che, attraverso l'utilizzo della forma associativa, esercitino una vera e propria attività d'impresa.

L'art. 4, comma 7, D.P.R. 633/72 dispone che la soggettività Iva è esclusa a condizione che gli atti costitutivi o statuti, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, debbano contenere le disposizioni previste dall'art. 148 e dall'art. 90, comma 18 della L. 289/2002.

I requisiti di democraticità e di non devoluzione degli avanzi di gestione devono essere soddisfatti non solo dall'ente locatore, ma anche da quello locatario. In questo senso, anche la Risoluzione n. 108/E/96 e la Circolare n. 150/E/94.

Pertanto, nel caso in cui lo spazio all'interno dell'impianto sportivo (la piscina) venga concesso in locazione ad un ente associativo, l'ASD cinofila locatrice dovrà verificare se l'ASD cinofila utilizzatrice, oltre a svolgere la medesima attività dell'ente locatrice, aderisca alla stessa federazione nazionale (FISC) e, per conseguenza, al CONI rispettando le condizioni di democraticità e non devoluzione di eventuali avanzi di gestione. In particolare, se l'associazione cinofila utilizzatrice della piscina non aderisce alla stessa federazione nazionale (FISC) dell'associazione cinofila locatrice, o non sottostà ai requisiti sopra citati, i relativi proventi costituiscono il corrispettivo di un'operazione commerciale e dunque imponibile.

2.4 Aspetti giuslavoristici

ASSICURAZIONI.

Porre attenzione sui contratti assicurativi che si devono configurare sia per quanto riguarda il tesserato "umano" proprietario del cane e il cane stesso.

Nello specifico i tesserati FISC possono godere delle seguenti polizze:

- Infortuni e RC per il proprietario;
- Responsabilità civile verso terzi per danni arrecati dai cani durante la pratica di qualsiasi attività comprese quelle sportive, assistenziali, civili e sociali

2.5 Particolarità e riferimenti normativi

Particolari permessi da parte del Comune che ospita la struttura. Per questo tipo di attività sono comunque previsti una serie di finanziamenti e contributi a fondo perduto o particolari agevolazioni pubbliche. Per essere informati è bene studiare e conoscere le leggi e le norme di riferimento che regolano la realizzazione delle strutture per cani e dei centri di addestramento.

Segnaliamo che per l'attivazione del campo di addestramento cinofilo devono essere effettuate richieste specifiche di autorizzazione che variano da Comune a Comune. Pertanto, per l'attivazione bisognerà consultare la normativa del Comune nel quale si vuole realizzare il centro di addestramento.

https://www.sportcinofili.it/

CAPITOLO 3

ATTIVITA' EQUESTRI

A cura di Alberto Brusacà

3.1 Descrizione della disciplina

STATUTO FISE

L'attività equestre è caratterizzata da una varietà di specialità sportive molto differenti tra loro. Ai fini della nostra trattazione però non deve sfuggire che l'attività coinvolge, oltre agli atleti, anche degli animali. Tale "dettaglio" determina alcune criticità soprattutto per quanto concerne l'aspetto fiscale.

La varietà delle specialità sportive si riscontra inevitabilmente nelle categorizzazioni effettuate sia dagli Enti di promozione sportiva (EPS) sia, ovviamente, dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

Si presentano qui di seguito tali specialità così come presentate nello Statuto nazionale FISE, ponendo in evidenza che esistono attività cui è attribuita una competenza esclusiva alla FISE ed altre cui non è attribuita una competenza esclusiva. Nella tabella seguente le raffronteremo con quelle presenti nella delibera CONI del maggio 2017 che identifica le attività sportive riconosciute dall'ente.

STATUTO FISE

ATTACCHI COMPLETO DRESSAGE ENDURANCE HORSEBALL ESCLUSIVE N. 1569 10/5/2017 ATTACCHI CONCORSO COMPLETO DRESSAGE ENDURANCE HORSE BALL	
COMPLETO CONCORSO COMPLETO DRESSAGE DRESSAGE ENDURANCE ENDURANCE	
COMPLETO CONCORSO COMPLETO DRESSAGE DRESSAGE ENDURANCE ENDURANCE	
DRESSAGE DRESSAGE ENDURANCE ENDURANCE	
ENDURANCE ENDURANCE	
HORSEBALL HORSE BALL	
PARALIMPICA EQUITAZIONE PARALIMP	CA
POLO POLO	
PROMOZIONE E SVILUPPO	
AGONISMO	

DELIBERA CONI

REINING		REINING
SALTO OSTACOLI		SALTO OSTACOLI
VOLTEGGIO		VOLTEGGIO
	EQUITAZIONE DI CAMPAGNA	EQUITAZIONE DI CAMPAGNA
	RIABILITAZIONE EQUESTRE	RIABILITAZIONE EQUESTRE
	ATTIVITA' EQUESTRI DI TRADIZIONE E RASSEGNE	ATTIVITA' EQUESTRI DI TRADIZIONE E RASSEGNE
	CROSS COUNTRY	
	MONTA DA LAVORO - GIMKANE	
	TURISMO EQUESTRE - POINT TO POINT - TREKKING E ORIENTEERING EQUITAZIONE AMERICANA	
	ATTIVITA' LUDICA	

Le attività cui non è riservata una competenza esclusiva alla FISE sono il contesto disciplinare dove operano gli EPS e, anche per questo motivo, si riscontra che molte ASD/SSD del mondo equestre hanno oltre alla affiliazione FISE anche una affiliazione EPS.

3.2 Aspetti civilistici

Analizzando lo Statuto FISE si rileva un aspetto singolare rispetto al modo degli EPS: la Federazione, in sede di affiliazione di una ASD/SSD oltre a richiedere i dati anagrafici dei membri del Consiglio direttivo richiede anche quelli di:

- a) un rappresentante dei cavalieri
- b) un rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli
- c) un rappresentante dei tecnici

Tali soggetti sono nominati in seno alle assemblee associative ma dai soli soci afferenti al comparto di riferimento. Ciò significa che i cavalieri componenti del consiglio direttivo solo eletti solo dai soci cavalieri, analogamente ciò si verifica per i cavalieri proprietari e i tecnici.

Benché lo statuto FISE non preveda l'obbligatorietà della presenza nei consigli direttivi di tali soggetti, nella pratica si verifica che cavalieri, cavalieri proprietari e tecnici di fatto ne sono membri.

Sempre lo statuto FISE prevede per le tre figure sopracitate la presenza negli organi direttivi regionali e nazionali.

Un'altra particolarità dell'ambito equestre è rappresentata dal trasporto degli animali che normalmente viene gestito in due modi:

- usufruendo di trasportatori "conto terzi"
- oppure usando mezzi di trasporto propri ma con il limite che su di essi possono viaggiare solo animali di proprietà dell'associazione o animali concessi "in uso" dai proprietari per la partecipazione a gare o manifestazioni.

3.3 Aspetti fiscali.

Come accennato in premessa, le associazioni operanti in questo settore sono caratterizzate del fatto che l'esercizio della pratica sportiva implica necessariamente la presenza di un animale la cui cura ha comportato in passato molti problemi soprattutto legati al cosiddetto "mantenimento" del cavallo. Infatti, spesso il proprietario - non disponendo di una stalla o di un paddok di proprietà – deve fare riferimento per la custodia del proprio cavallo alle strutture delle ASD/SSD.

Per tale cura dell'animale viene normalmente corrisposto alle ASD/SSD un "mantenimento" monetario che in passato è stato considerato dal controllore fiscale un ricavo commerciale. Lo stesso problema venne riscontrato nel settore velico relativamente al ricovero e ormeggio delle imbarcazioni di proprietà dei soci.

Solo dopo lungo contendere si è arrivati alla convinzione condivisa che l'animale, così come le imbarcazioni, sono elementi necessari per la pratica dell'attività sportiva connessa e come tali, pertanto, devono poter godere della decommercializzazione tipica del mondo sportivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel mondo equestre le ASD/SSD godono della decommercializzazione degli incassi derivanti dall'attività sportiva e formativa/didattica, ma anche per quelli derivanti dal mantenimento dei cavalli.

3.4 Aspetti giuslavoristici.

Per quanto concerne l'aspetto giuslavoristico, il riferimento è ancora una volta alla presenza degli animali.

La necessità del quotidiano accudimento dei cavalli comporta la presenza di personale formato a tale mansione che in gergo viene chiamato "groom".

Nei centri equestri di maggiori dimensioni questi collaboratori sono spesso inquadrati come lavoratori dipendenti, mentre nelle piccole realtà si ricorre ai compensi sportivi. La disparità di trattamento di queste figure ha portato in passato all'apertura di contenziosi paragonabili a quelli relativi alla gestione/cura dell'animale sopra enunciati.

Tale situazione ha trovato una definitiva risoluzione anche grazie alla circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. A seguito delle precisazioni contenute in tale Circolare molte Federazioni ed EPS hanno deliberato le mansioni cui erano applicabili i compensi sportivi. Anche la FISE ha recepito le indicazioni dell'INL inserendo la figura del groom tra quelle indispensabili allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche di riferimento e che in quanto tali possono percepire compensi sportivi. Tale aspetto è stato ulteriormente enfatizzato dalla recente organizzazione di un corso di formazione specificatamente rivolto a tale figura.

CAPITOLO 4

ATTIVITA' DI GINNASTICA PER IL BENESSERE PSICOFISICO

A cura di Pasquale De Rose

4.1 Descrizione della disciplina

La "Commission of the European Communities – WHITE PAPER ON SPORT, luglio 2007" comprende "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".

Con la delibera del 10 maggio 2017 il CONI ha riconosciuto come disciplina sportiva la "Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness" (disciplina n° 110). Con questa e altre recenti delibere, il CONI ha inteso andare oltre l'ormai superata equazione per la quale sport = agonismo, sotto-lineando come l'attività sportiva possa comprendere – certamente – la competizione, ma rappresenti anche molto di più. Lo scopo primario dello sport, infatti, è migliorare lo stato psico-fisico e portare ad una condizione di reale benessere.

I principi della ginnastica PER IL BENESSERE PSICOFISICO si basano sull'allungamento muscolare e il rafforzamento addominale e l'uso corretto della respirazione.

Gli esercizi possono essere svolti a corpo libero o con l'ausilio di strumenti specifici.

Innumerevoli sono i benefici delle attività di ginnastica. Trattandosi di una disciplina con poche controindicazioni può essere praticata da

persone con diversi gradi di allenamento, ognuno può riscontrare benefici a diversi livelli.

Il codice attività CONI è BI001 Ginnastica- Attività finalizzata alla salute ed al fitness.

4.2 Aspetti civilistici

I documenti che sono alla base della costituzione di una ASD per lo svolgimento di attività finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo sono due: l'atto costitutivo e lo statuto. Mentre l'atto costitutivo rappresenta la manifestazione di volontà dei soci promotori di costituire un circolo senza finalità di lucro con determinati scopi e finalità, provvedendo, altresì, alla nomina degli organi dirigenti provvisori, lo statuto entra nel dettaglio della disciplina associativa, stabilendo con precisione le finalità primarie del sodalizio, la composizione, il funzionamento e i poteri degli organi, la struttura dei diritti e dei doveri degli associati, la gestione patrimoniale ecc.

Affinchè si acquisisca lo status di ASD che deve risultare iscritta annualmente nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), introduce l'onere di adottare i LIBRI SOCIALI. Non devono essere vidimati ma si ritiene non più congrua una loro tenuta sotto forma di fogli liberi.

Giurisprudenza e prassi consigliano l'ordinata e regolare tenuta dei seguenti libri sociali:

- Libro dei verbali della Assemblea dei soci;
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro dei Soci;
- Libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito).

Anche per lo svolgimento dell'attività di benessere si è sottoposti al rispetto delle norme di privacy dovendo fornire una informativa sulle finalità e modalità di trattamento dei dati (art. 13 del D.Lgs. 196/2003);

- acquisire il consenso, sempre meglio per iscritto per poterne dare prova (32°, 42°, 43° considerando e artt. 6, 7 del GDPR);
- conferire gli incarichi al:
- o Responsabile (o responsabili) del Trattamento;
- o Responsabile della protezione dei dati;
- o agli incaricati al trattamento;
- adottare le misure di sicurezza.

In via meramente esemplificativa, possono rappresentare misure di sicurezza:

• la riduzione al minimo del trattamento dei dati personali, nel rispetto dei principi di pertinenza nell'utilizzo dei dati e dei termini di conservazione degli

stessi;

• garantire trasparenza per quanto riguarda le funzioni ed il trattamento dei dati

personali e ripartire in modo chiaro le responsabilità nel trattamento

- custodire correttamente i dati personali
- predisporre il Registro del trattamento dei dati
- disciplinare la procedura nel caso di data breach o perdita dei dati

4.3 Aspetti fiscali

Il D. Lgs. n. 36 del 2021 "riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionisti e in materia di lavoro sportivo" definisce l'associazione e la società sportiva dilettantistiche come il soggetto giuridico, affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad Ente di promozione sportiva, che svolge, senza scopo di lucro (in via stabile e principale), attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva.

Come associazioni non riconosciute, costituite senza finalità di lucro, le ASD sono assoggettati alla generale disciplina che il TUIR (Testo unico sulle imposte sui redditi) e il DPR 633/1972 (imposta sul valore aggiunto) così come modificati dal D. Lgv 460/1997, prevedono per gli

enti non commerciali e, più specificamente, per gli enti di tipo associativo. Inoltre, essi sono destinatari degli specifici benefici previsti per i sodalizi sportivi, contenuti nell'art. 90 della legge 289 del 2002, nell'art. 37 della legge 342 del 2000 e nelle successive integrazioni e modifiche che tale corpus legislativo ha avuto nel tempo.

Le agevolazioni derivanti dal "riconoscimento ai fini sportivi di una ASD/SSD" prevedono innanzitutto la possibilità di usufruire di un regime fiscale agevolato (disciplinato dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e succ. modif.) sia per quanto riguarda la determinazione dell'Iva che per le imposte dirette, che, inoltre, per gli aspetti giuslavoristici e previdenziali.

In particolare:

- ai proventi di natura commerciale si applica un coefficiente di redditività molto più basso;
- un sistema forfettario di determinazione dell'Iva;
- l'esonero dal pagamento delle tasse sulle concessioni governative;
- l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- l'esonero dall'emissione di scontrini e, o ricevute fiscali;
- l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio;
- l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio TV e pubblicità);
- la possibilità di iscrizione all'elenco delle ASD che partecipano al riparto del "5 per mille" dell'IRPEF, in base all'art. 1, comma 1, lettera "e" del DPCM del 23/04/2010;
- la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici percepiti da soci, associati e tesserati, di cui al comma 3 dell'art. 148 del TUIR (DPR n. 917/1986) ai fini delle imposte dirette, e art. 4, comma 4 del DPR n. 633/1972, ai fini IVA;
- la possibilità di erogare compensi agli sportivi dilettanti e ai collaboratori amministrativo-gestionali, con un regime fiscale agevolato, in quanto rientranti nella categoria dei "redditi diversi" (cioè, per i primi 10.000 euro annui, sono esenti da IRAP, IRPEF e contributi INPS artt.

67 e 69 del TUIR (DPR 917/1986) e norme collegate, nonché l'art. 1, comma 228 della Legge di Bilancio 2018).

4.4 Aspetti giuslavoristici

Ad oggi, per lo svolgimento di attività di benessere psico fisico si possono utilizzare due figure:

- operatore sportivo volontario (che definirei OSV)
- lavoratore sportivo (che definirei LS).

Gli associati di una Associazione Sportiva possono espletare la loro attività a titolo gratuito, al fine di un migliore raggiungimento dello scopo istituzionale dell'associazione stessa. È opportuno che nell'attività gratuita venga chiaramente specificata la volontarietà della prestazione e l'alternanza tra i soci.

I volontari possono in ogni caso percepire un rimborso spese documentate per gli oneri anticipati per conto dell'associazione.

Queste figure, inoltre, sono volontari ma possono ricevere rimborsi forfettari o anche indennità chilometriche per le trasferte, al di fuori del proprio comune di residenza, connesse direttamente all'attività sportiva riconosciuta dal CONI ed effettuate in nome e per conto dell'ente sportivo o in nome proprio ma autorizzate dall'ente sportivo. Possono ricevere anche premi, in relazione ai risultati sportivi ottenuti dagli atleti in competizioni sportive.

Non vi sono limiti ai rimborsi e sino alla cifra di 10.000 euro annui, per periodo d'imposta, sono considerati redditi diversi ma ESENTI da qualsiasi imposta sui redditi. Se si superano i 10.000 euro, tutta la cifra guadagnata è da considerarsi reddito professionale, e va quindi aperta partita IVA e fatturata. Il riferimento normativo è l'articolo 67 comma 1 lettera M del DPR 917/86.

I lavoratori sportivi

A prescindere dal lavoro "subordinato", inteso come lavoro dipendente "ordinario" dell'associazione, l'Associazione Sportiva Dilettantistica ha la possibilità di inquadrare i propri collaboratori con le forme di:

• Prestazione da parte di sportivi e collaborazioni amministrative gestionali;

- Rapporti di collaborazione coordinata e continuata;
- Prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- Prestazioni accessorie occasionali.

Si intendono prestazioni di sportivi e collaborazioni amministrative gestionali tutte quelle prestazioni di lavoro che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 205/2017, dal 1 gennaio 2018 "non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente per importi fino a 10.000,00 euro" e pertanto sono considerati redditi diversi.

Si possono classificare in compensi, premi, rimborsi e indennità erogati a favore di:

- Sportivi non professionisti;
- Collaboratori "non professionisti" che erogano prestazioni di carattere amministrativo gestionale.

Per essere considerati redditi diversi ed esenti da imposta per importi inferiori a 10.0000 euro, occorre necessariamente che:

- L'Associazione Sportiva Dilettantistica sia riconosciuta dal CONI;
- Il soggetto percettore non si qualifichi come "sportivo professionista" o, nel caso di prestazioni di carattere amministrative gestionali, queste ultime non rientrino nell'esercizio dell'arte o professione del prestatore stesso.

INPS e INAIL con proprie circolari e note, hanno chiarito che queste tipologie di compensi, non sono configurabili come redditi soggetti alla "gestione separata" o assoggettabili all'assicurazione antinfortunistica. Rapporti di collaborazione coordinata e continuata, sono i classici rapporti di lavoro definiti Co.Co.Co. i quali soddisfano i seguenti requisiti:

- di continuità;
- di coordinazione;
- di carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro;
- di assenza di un vincolo di subordinazione.

Tali contratti sono oggetto di iscrizione INPS nella sezione della gestione separata.

Come detto nell'ambito del capitolo "La Riforma dello Sport" , tale normativa sarà presto soggetta ad ampi cambiamenti.

CAPITOLO 5

GIOCO DEL PADEL


A cura di Matteo Mangia

5.1 Descrizione della disciplina

Il gioco del Padel nasce nel 1970 in Messico, quando Enrique Corcuera volle creare nel suo giardino, un campo da tennis, in un area limitata racchiusa da murature e con reti metalliche che impedivano alla palla l'uscita dal campo di gioco.

Negli anni si sviluppò in Spagna, Argentina, USA e negli anni Ottanta si affermò come sport divenendo popolare.

Da allora nelle varie nazioni si è diffusa la disciplina sportiva, arrivata in Italia agli inizi degli anni Novanta con la costruzione dei primi campi, la partecipazione ai tornei internazionali e con la nascita della Federazione Italiana Gioco Padel (F.I.G.P).



Nel 2008 il gioco del Padel viene definitivamente riconosciuto dal CONI e viene inaugurato un nuovo settore, quello del Padel appunto, all'interno della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.).

Ad oggi è una delle attività sportive maggiormente praticata sul territorio italiano con la presenza nell'anno 2021 di 4.012 campi, di cui 1.104 con copertura.

Le regioni in cui il gioco del Padel è maggiormente sviluppato sono il Lazio, la Lombardia e la Sicilia, mentre le regioni con il minor numero di campi di Padel sono il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata e la regione Valle d'Aosta.

5.2 Aspetti civilistici

Per la costruzione di un campo di Padel è necessaria un'area di almeno 21,3m x 11,3m; ogni campo deve avere le seguenti caratteristiche strutturali:

- fondo del campo da gioco ben solido in modo da evitare avvallamenti e/o creste;
- pareti perimetrali in laterizio con finitura ad intonaco e tinteggiatura o in cristalli temperati o multistrato;
- recinzioni metalliche, zincate, verniciate e termorivestite con plastica;
- vetri temperati sul perimetro della dimensione di 12 mm in quanto deve essere garantita la resistenza ad una spinta orizzontale pari a 3 KN/m e ad un carico del vento pari a 2 KN/m2;
- 2 porte d'ingresso al campo;
- pavimentazione in cemento verniciato con prodotti antisdrucciolo o in erba sintetica;
- illuminazione con fari a led che possano illuminare tutto il campo di Padel.

Per aprire un campo di Padel sono necessarie le diverse autorizzazioni edilizie da parte del comune; Innanzitutto la prima autorizzazione è la Dichiarazione di ammissibilità urbanistica dell'installazione predisposta dall'Ufficio tecnico comunale a seguito della richiesta preliminare di

fattibilità da parte del tecnico abilitato che si occupa del progetto e della sua realizzazione.

Successivamente verrà fatto uno Studio di Fattibilità dove indicare tutto il progetto per la costruzione del campo e indicare il tipo di struttura da realizzare.

- 1) Per la realizzazione di un campo di Padel scoperto si devono prendere in considerazione i vincoli paesaggistici e di rumore, i vincoli urbanistici ed inoltre la presenza sul territorio di condutture elettriche o di gas al di sotto della superficie.
- 2) Per la realizzazione di un campo di Padel coperto, lo studio di fattibilità richiede maggiore attenzione in quanto verrà studiata oltre alla zona urbana, alla destinazione d'uso e alla compatibilità del progetto, anche la struttura della copertura che andrà a coprire interamente il campo.

Dopo aver presentato lo studio di fattibilità, verrà effettuata la progettazione dell'intervento che avrà una tipologia differente di autorizzazione a seconda del posto dove lo si vorrà realizzare.

Il tecnico richiederà:

- Il Permesso di costruire per la realizzazione ex novo di un impianto con gli edifici annessi per consentire lo svolgimento dell'attività (campo, bagni, spogliatoio, sala attrezzature, deposito).
- La S.C.I.A (Segnalazione certificata di inizio attività) se si vorrà realizzare il campo su strutture già preesistenti, quali campi di calcio, campi di tennis.

Dopo aver ottenuto le varie autorizzazioni, le opere realizzate verranno verificate da un collaudatore e si rilascerà la Segnalazione Certificata di Agibilità per accertare la presenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell'immobile e degli edifici ad essi connessi.

Il costo di realizzazione per un campo di padel varia dai euro 50.000,00 ai 80.000,00 euro, in base al tipo di campo da realizzare e le spese tecniche di realizzazione possono variare in media dai 10.000 euro ai 20.000,00 euro

5.3 Aspetti fiscali

Per la gestione dei campi di Padel la legge dà la possibilità attualmente di utilizzare la legge 398/1991 che permette di defiscalizzare i ricavi derivanti dall'attività sportiva e versare l'Iva ridotta sui ricavi al 50% sui proventi commerciali, quali sponsorizzazioni, pubblicità, affitto del campo e/o vendita di attrezzature sportive ai non tesserati.

La società per gestire i campi di Padel dovrà scegliere se prendere in affitto i campi e quindi pagare una retta mensile per la gestione oppure costruirli ex novo, diventando la proprietaria dei campi messi a disposizione per l'attività sportiva.

Ogni ente si dovrà affiliare alla Federazione Italiana Tennis (FIT) ed essere riconosciuta dal CONI.

A seconda della città e dei servizi offerti, chi gestisce i campi di Padel può richiedere ai propri clienti diverse tariffe:

- affitto singolo con prezzi differenti tra soci del centro e non;
- formula pacchetto;
- abbonamento per tutti i soci con tariffe agevolate o per persone non iscritte al centro dietro pagamento del prezzo pieno.

Ogni anno bisogna presentare il bilancio e depositarlo presso la Camera di Commercio dove ha sede la società e presentare le relative dichiarazioni in base al regime contabile e fiscale scelto.

5.4 Aspetti giuslavoristici

Per lavorare all'interno dei centri sportivi o strutture dove vi siano collocati dei campi di Padel con la qualifica di istruttore di Padel è necessario abilitarsi tramite i corsi organizzati sul territorio nazionale dalla FIT (Federazione Italiana Tennis) e nello specifico bisogna sostenere e superare due livelli:

- ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO DI PADEL;
- ISTRUTTORE DI 2° LIVELLO DI PADEL.

Per il Corso di Istruttore di 1° livello, ai corsisti viene garantita l'acquisizione delle competenze necessarie per collaborare con l'istruttore di livello superiore ed essere parte attiva all'interno del proprio circolo o centro, per organizzare e coordinare l' attività federale.

Non è richiesta alcuna classifica minima, bisogna essere maggiorenni e possedere la licenza di Scuola Media Inferiore. Di solito la FIT pubblica nel mese di novembre il bando di concorso per l'anno successivo.

Per il Corso di Istruttore di 2° livello di Padel, l'obiettivo principale è quello di aumentare le competenze degli Istruttori di 1° livello in modo tale da poter seguire giocatori e praticanti, oltre che atleti che svolgono attività agonistica di livello nazionale con esclusione di quelli con classifica di prima categoria e che competono a livello internazionale.

Viene richiesta una classifica minima nel gioco del Padel o nel gioco del tennis, bisogna aver compiuto 21 anni e possedere la licenza di Scuola Media Inferiore. Logicamente a questo corso sono ammessi solo coloro che hanno già ottenuto il titolo di "istruttore di 1° livello di Padel.

Attualmente all'interno dei centri sportivi, associazioni, società sportive, in attesa dell'entrata in vigore della Riforma dello Sport, la forma lavorativa più utilizzata per riconoscere il compenso agli istruttori di Padel è il contratto di collaborazione sportiva.

CAPITOLO 6

PALLACANESTRO

A cura di Francesca Paperini e Elisa Spagnuolo

6.1 Descrizione della disciplina

La Pallacanestro è uno sport a squadre, di origine statunitense, nel quale la palla può essere giocata con le mani su un terreno di gioco rettangolare, al centro dei cui lati minori sono disposti due tabelloni con un cerchio metallico a un'altezza di circa 3 m, al quale è sospesa una reticella senza fondo; scopo del gioco è che ogni squadra (di cinque elementi) riesca a mandare il pallone nel canestro avversario; specialità olimpica.

Secondo quanto previsto dal Regolamento esecutivo del tesseramento alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP. Per "tesserato" di deve intendere chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, atleta, allenatore, preparatore fisico, arbitro, ufficiale di campo, medico e massofisioterapista.

Nello specifico, con il termine "atleta" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una Società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile: ogni atleta può essere tesserato per una sola Società

Con la firma della richiesta di tesseramento, l'atleta si vincola nei confronti della Società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate. L'atleta può partecipare a gare soltanto per la Società per la quale è tesserato e per i Campionati consentiti dalla categoria di appartenenza. L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP: il tesseramento e la partecipazione alle gare, avvengono a rischio e

pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.

Gli atleti sono tesserati secondo le seguenti categorie:

- a) Atleti di divisione nazionale;
- b) Atleti di divisione regionale.

In base all'età gli atleti si suddividono altresì in:

- a) atleti senior;
- b) atleti giovanili.

Gli atleti partecipanti ai Campionati under 13, under 14, under 15, under 16, under 18 e under 20, sono considerati atleti giovanili.

È qualificato "non professionista" l'atleta che svolge attività per Società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici o Regionali maschili o femminili.

6.2 Aspetti civilistici

Si vuole ora porre l'attenzione su alcune annotazioni importanti da prevedere nello statuto della ASD pallacanestro:

SCOPO

- Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della pallacanestro.
- L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il

regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

- L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
- L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Oltre alle necessarie previsioni statutarie previste per le ASD, si sottolinea che per quanto riguarda le ASD di basket, nello Statuto deve essere espressamente indicato:

- 1. Consiglio Direttivo composto da almeno 3 membri Presidente, Vicepresidente, Segretario:
- 2. Organizzazione attività didattica
- 3. Organizzazione attività sportive dilettantistiche
- 4. Conformità con le regole del Coni e FIP (Statuto e Carte Federali)

Si ricorda inoltre che, per quanto concerne la nomina dei consiglieri, esiste l'obbligo di non ricoprire le stesse cariche in altre società/associazioni nell'ambito della stessa disciplina sportiva, nonché non aver subito condannate passate ingiudicato per delitti non colposi, e i medesimi non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

6.3 Aspetti fiscali

Una particolarità nel mondo della pallacanestro sono i cosiddetti "Contributi federali": la Società che tessera l'atleta può trasferirlo ad altra Società, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento Esecutivo del Tesseramento (FIP):

- a) dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento a favore della Società di primo tesseramento;
- b) dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento unicamente a favore di Società appartenente a Campionato della stessa categoria o di categoria inferiore;
- c) dietro rilascio del modello di prestito o di trasferimento a favore di una Società appartenente a Campionato di categoria superiore purché quest'ultima versi, a conguaglio, un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo riconosciuto dalla Società che aveva in precedenza prelevato l'atleta e quella che avrebbe dovuto riconoscere la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l'atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento.

Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.

Il contributo deve essere riconosciuto per 3 anni sportivi, a partire da quando una società tessera un atleta secondo quanto stabilito dal presente articolo

La Società che tessera l'atleta a norma degli artt.20, 22 e 23 del presente Regolamento, prelevato a sua volta da un'altra Società, che aveva ottenuto il tesseramento come previsto dal presente articolo, nella medesima stagione sportiva e/o nelle successive due stagioni, deve riconoscere l'eventuale differenza del contributo, calcolato secondo quanto previsto al precedente comma 3 lettera b), in relazione al massimo Campionato cui partecipa.

Una Società che sottoscriva un nuovo tesseramento con un atleta precedentemente tesserato a norma del presente articolo nelle ultime tre stagioni sportive dovrà riconoscere un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo riconosciuto dalla Società che aveva in precedenza prelevato l'atleta e quella che avrebbe dovuto riconoscere la nuova Società, se avesse tesserato direttamente l'atleta prelevandolo dalla Società di primo tesseramento. Il conguaglio viene

definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.

TABELLA A

CAMPIONATO maschile	Contributo
Serie A	€ 10.000,00
Serie A2	€ 8.000,00
Serie B	€ 6.500,00
Serie C gold	€ 3.000,00
Serie C silver	€ 3.000,00
Altri Campionati regionali Senior e Under	€ 3.000,00
CAMPIONATO femminile	
Serie A1	€ 6.000,00
Serie A2	€ 5.000,00
Serie B e C	€ 3.000,00
Altri Campionati regionali senior e Under	€ 3.000,00

N.B.: i Contributi Federali, sopra descritti, devo essere riportati nel rendiconto annuale dell'Associazione/Società sportiva dilettantistica, ed essere indicati nelle Attività istituzionali

6.4 Aspetti giuslavoristici

Per l'atleta non professionista è esclusa ogni forma di rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato.

Esclusivamente per gli atleti tesserati possono essere riconosciuti, per la fase di preparazione e per l'attività relativa a gare di Campionato, amichevoli, Coppa Italia e Tornei, erogazioni, nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe di appartenenza riconosciute.

L'importo potrà essere erogato con corresponsione di una somma lorda annuale o con corresponsione della medesima somma ripartita in dieci rate mensili di pari importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.

L'accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti.

Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza degli atleti e le Leghe riconosciute di competenza, per essere

ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benestare da parte degli Organi federali competenti.

6.5 Particolarità e riferimenti normativi

Tesseramento atleti - http://fip.it/public/statuto/retess_as_2020_2021%20agg.%2023_ottobre%2020.pdf.

L'affiliazione, richiedibile dal 1° luglio al 28 febbraio dell'anno successivo, alla Federazione Italiana Pallacanestro necessita dei seguenti requisiti minimi:

http://fip.it/public/statuto/ro%20approvato%20dal%20cf%207%2012%202021%20e%20giunta%20coni%20n. %2013%20del%2018%2001%202022.pdf

Ogni società affiliata dovrà essere a conoscenza e osservare, le norme federali riportate nella sezione http://fip.it/statuto-e-carte-federali.aspx del sito Nazionale

Adempimenti federali http://fip.it/public/statuto/regare_2020_2021.pdf

Omologazione campi di gioco: requisiti minimi per omologazione del campo idoneo per l'attività agonistica a norma dell'art. 20 del Regolamento Esecutivo Gare

CAPITOLO 7

PESCA SPORTIVA

A cura di Andrea Coppola

7.1 Descrizione della disciplina sportiva

La pesca sportiva è una disciplina che sfrutta le risorse acquatiche viventi per fini ricreativi o sportivi (reg. CE 1967/2006 cosiddetto "regolamento del Mediterraneo"). Praticata nel tempo libero, senza finalità commerciali e con l'impiego di un numero limitato di attrezzi - quali canne, fili e ami - annovera ad oggi un numero altissimo di praticanti e appassionati, tanto da essere menzionata all'interno dei regolamenti comunitari (UE). Tale disciplina è dunque una attività organizzata che comprende "la libera competizione tra pescatori per catturare il pesce più grande di una certa specie, il maggior numero di catture o il maggior peso totale a seconda delle regole di ogni particolare competizione" così come descritto dalla Commissione Generale Pesca del Mediterraneo (GFCM).

Negli ultimi decenni la pesca sportiva ha registrato un marcato sviluppo che, in Italia, ha interessato prevalentemente le Regioni centrali e settentrionali. La direttiva 2006/88/CE, nell'art. 3 definisce i laghetti di pesca sportiva "stagni o altri impianti in cui la popolazione è mantenuta a puri scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d'acquacoltura". I laghetti di pesca sportiva presentano diverse tipologie di impianto ma gli ambienti più sfruttati sono rappresentati da corpi idrici artificiali derivati da attività di escavazione di sabbie e di ghiaia. Tali attività sono regolate con normative regionali ma solo poche Regioni hanno elaborato una legislazione relativa alla pesca sportiva dando luogo ad una situazione di grande variabilità.

7.2 Aspetti civilistici

L'esercizio della pesca sportiva a pagamento, nei laghetti e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private non è soggetto alle disposizioni relative al possesso della licenza di pesca e del tesserino regionale, nonché a quelle relative alle misure minime e ai periodi di divieto di pesca. Per esercitare la pesca sportiva nelle acque interne Regionali, tipicamente, è necessario il possesso di una licenza di pesca, rilasciata generalmente dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

Il Circolo di pesca: primari aspetti gestionali

La pratica della pesca sportiva ancor più se legata alla detenzione e gestione di uno specchio d'acqua – privato o in concessione pubblica –, richiede alcuni aspetti utili per la gestione degli spazi nonché della medesima disciplina sportiva. In Italia, tipicamente, ci si affida alla costituzione di un ente non profit, secondo cui grazie ad una forma giuridica ad hoc - quale Associazione Sportiva Dilettantistica (Asd) - i soci si riuniscono legati dalla passione per la pesca sportiva. È necessario, infatti, rispettare una serie di requisiti formali e sostanziali per poter accedere alle agevolazioni fiscali (così come descritto nel capitolo precedentemente dedicato alla disciplina fiscale) e per poter dimostrare la genuinità associativa. Il riconoscimento dell'associazione ai fini sportivi presuppone l'iscrizione nel Registro tenuto dal CONI che ha, tra gli altri, il compito di trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati necessari per verificare i presupposti per l'ammissione ai benefici di carattere fiscale. L'iter burocratico, che permetterà ad una associazione di godere delle agevolazioni fiscali predisposte dalla Legge, prevede appunto l'affiliazione presso un Ente di Promozione Sportiva (o una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento): tale prassi sarà quindi utile per ottenere il certificato necessario per l'obbligatoria iscrizione al registro del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). L'affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva, inoltre, consentirà all'associazione affiliata la coperta assicurativa dei propri soci – ammessi alla pratica sportiva nonché all'accesso al singolo circolo affiliato - e delle attività

sportive in essere. Tra i maggiori organismi legati al mondo della pesca sportiva vi sono: la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (FIPSAS) storica sigla esistente dal 1942 e maggiormente diffusa sul territorio nazionale per numero di circoli affiliati e soci iscritti e, a seguire, la Federazione Italiana Operatori Pesca Sportiva (F.I.O.P.S.), di più recente costituzione. Ovviamente, a tali Federazioni, si affiancheranno i maggiori organismi sportivi ai quali sarà ugualmente possibile affiliarsi per il riconoscimento al registro del Coni (quali Uisp, Csen, Us Acli, Csi..). Ad affiliazione acquisiti ed attività del circolo avviata, analizziamo la figura dei soci aderenti – e regolarmente iscritti, abilitati dunque all'accesso negli spazi e nelle attività dell'Associazione/Circolo - i quali sono tutti coloro che iscrivendosi, dichiarano di voler partecipare alla vita associativa, di aderire alle regole contenute nello Statuto e ai principi etici indicati al suo interno nonché di condividere le finalità, le attività, il metodo dell'associazione. Questi associati partecipano direttamente alla vita associativa dell'associazione intervenendo all'assemblea, votando direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, del bilancio annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tipologie di licenze (a mera citazione)

Le licenze di pesca per l'abilitazione all'attività di pesca nelle acque interne sono le seguenti:

- a) Tipo "A": per l'esercizio della pesca professionale, riservata agli iscritti negli elenchi di cui alla legge n° 250 del 13.03.1958, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i possessori della licenza di tipo "A" potranno comunque esercitare anche la pesca non professionale, alle condizioni previste per la licenza di tipo "B";
- b) Tipo "B": per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, con gli altri attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- c) Tipo "C": riservata agli stranieri, per l'esercizio della pesca secondo quanto espresso per la licenza di tipo "B".

7.3 Aspetti fiscali

Per gli aspetti fiscali si rimanda alla fiscalità generale già descritta nel capitolo ad esso dedicato

7.4 Particolarità e riferimenti normativi

Divieti generali

Costituisce reato stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento in acqua di sostanze tossiche o anestetiche. È altresì un reato catturare i pesci provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici. È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci. È vietata l'immissione di qualsiasi specie ittica senza l'autorizzazione della Regione. È fatto divieto di immettere specie alloctone nelle acque interne – siano esse pubbliche e/o private – che siano in comunicazione diretta con le acque pubbliche. Le immissioni di salmonidi, timallidi ed esocidi possono essere effettuate soltanto con materiale proveniente da allevamenti dichiarati indenni da setticemia e da necrosi ematopoietica virale.

Tipologie di impianto e realizzazione

Numerose sono le tipologie di impianto: si va dalla semplice vasca in cemento di limitate dimensioni, in cui vengono immesse poche specie ittiche, a veri e propri bacini estesi di pesca, popolati da una molteplicità di specie la cui scelta è fatta soprattutto in funzione delle caratteristiche climatiche della zona, della temperatura dell'acqua e della dimensione degli invasi. Gli specchi d'acqua si estendono, infatti, da qualche migliaio di metri quadrati ad alcuni ettari con profondità media di circa 1-1,5 metri anche se nelle ex cave si possono raggiungere batimetrie più importanti. Per la realizzazione di laghetti di pesca sportiva, gli ambienti più sfruttati sono rappresentati da corpi idrici artificiali derivati da attività di escavazione di sabbie, di ghiaie, torbe, ecc.. La grande quantità di materiali asportati per l'edilizia, nei pressi degli alvei fluviali o, comunque, in connessione con falde superficiali, ha prodotto

siti idonei alla realizzazione dei laghetti per la pesca sportiva. Buona parte di queste strutture si sono, infatti, sviluppate attraverso azioni di vero e proprio recupero, anche estetico, delle cave che prevedevano interventi di consolidamento delle rive e di rimboschimento delle aree limitrofe. Gli invasi derivanti da scavi appositi o originati da cave, possono essere potenzialmente adibiti all'attività di pesca sportiva, in quanto per avviare tale attività i requisiti richiesti sono rappresentati quasi sempre da ambienti ben accessibili, spesso privi di vegetazione sommersa e superficiale. Questi laghi sono per lo più rappresentati da bacini artificiali, solitamente caratterizzati da una bassa diversità ambientale, ma di facile accesso da parte dei pescatori. In generale, le principali tipologie note sul territorio nazionale afferiscono a tre sistemi. La prima è rappresentata da invasi creati o realizzati su anse abbandonate di corsi d'acqua e provvisti di sistemi di alimentazione e scarico. La seconda tipologia è riconducibile a specchi d'acqua alimentati direttamente dalla falda affiorante, senza scarico e immissione, come ad esempio aree di ex cave abbandonate. La terza, più rara, è collegata direttamente alle aree sorgentizie che alimentano l'invaso e le acque defluiscono attraverso un apposito canale di deflusso. In generale, per la progettazione di un lago di pesca sportiva si devono considerare alcuni elementi. Il primo elemento da considerare riguarda lo studio di fattibilità che deve scaturire da un'indagine socio-economico: analisi delle tendenze, età media, tipologia d'impiego del tempo libero, reddito medio della comunità dei centri abitati più vicini. Segue un progetto di massima che consiste nel disegno schematico della planimetria della struttura e delle infrastrutture necessarie; la progettazione esecutiva si esplica nella rappresentazione grafica dettagliata dell'area interessata, nella planimetria dei bacini da realizzare. Per quanto riguarda la localizzazione dei bacini artificiali per la pesca sportiva, le aree più idonee per tali scopi sono quelle adiacenti gli insediamenti urbani, in zone provviste di buone vie di comunicazione stradale. Risultano idonee anche aree dove sono già esistenti bacini derivati da precedenti attività di escavazione di materiali inerti che presentano strade carrabili e recinzioni perimetrali.

Caratteristiche delle acque

Per garantire buoni standard di qualità delle specie ittiche introdotte. per una corretta gestione del corpo idrico, sarebbe utile prevedere il monitoraggio periodico delle acque utilizzando opportuni indicatori chimico-fisici, microbiologici e biologici. I laghi artificiali e naturali, rispetto ai corsi d'acqua, essendo ambienti chiusi caratterizzati da maggiore profondità e da un più lento tasso di ricambio dell'acqua. sono più vulnerabili alla contaminazione ma le acque e l'ecosistema possono ugualmente essere in buono stato di qualità. I bacini chiusi sono caratterizzati, in rapporto alla loro massa idrica, da immissioni ed emissioni d'acqua limitate; questo determina una buona qualità dei parametri chimico-biologici ma, essendo il ricambio talora piuttosto lento, le conseguenze di eventuali inquinamenti possono essere gestiti in modo più complesso. Un completo ricambio dell'acqua di un laghetto, per esempio, può avvenire in periodi variabili e dipendenti dalla estensione e dalla gestione. Questi sistemi idrici sono soggetti a variazioni periodiche giornaliere (temperatura, illuminazione, ecc.) e a variazione periodiche stagionali (variazioni climatiche) e, inoltre, può presentare una composizione variabile in rapporto alla portata. La composizione delle acque varia anche in senso verticale, ovvero, dalla superficie al fondo e la caratterizzazione della concentrazione dei vari parametri alle varie quote sono importanti elementi di valutazione della qualità delle acque. Condizioni esterne caratterizzate da situazioni di contaminazione diffusa. oltre a quella puntuale, possono ripercuotersi negativamente sulla salute delle specie ittiche presenti nelle strutture e sulla qualità dell'ecosistema acquatico nel suo complesso. Nell'acqua dei laghetti sportivi in situazione di elevata contaminazione e in presenza di elevati carichi organici si può verificare una proliferazione di microrganismi quali batteri patogeni e non patogeni, virus e parassiti che, oltre a poter indurre eventi morbosi a carico dell'ittiofauna, possono essere trasmessi ad altre popolazioni selvatiche e all'uomo attraverso la manipolazione e il consumo alimentare.

CAPITOLO 8

PUGILATO

A cura di Francesca Paperini e Elisa Spagnuolo

8.1 Descrizione della disciplina

La disciplina sportiva del pugilato (o boxe) viene delineata dalla Federazione Pugilistica Italiana (FPI) distinguendo tra Pugile-Pro e Pugile AOB ("Dilettanti").

"AOB" (Aiba Open Boxing) è la sigla nella quale l'International Boxing Association (AIBA) racchiude tutti quei tornei un tempo considerati per "Dilettanti" sia a livello nazionale che internazionale; è "Pugile AOB" l'atleta che partecipa a pubbliche gare per puro spirito agonistico e non a scopo di lucro.

Nella categoria dei pugili A.O.B. sono comprese le seguenti qualifiche: Schoolgirl, Schoolboy, Junior, Youth e Elite

Per frequentare la palestra di una Società/Associazione affiliata e per svolgere attività agonistica, è indispensabile essere muniti della tessera FPI per la stagione sportiva in corso. I pugili al loro primo tesseramento possono combattere solamente dopo un periodo di preparazione non inferiore a 30 giorni

Per pugilato pro si intende il pugilato tradizionale, i cui incontri si disputano sulla distanza minima di quattro riprese ed una massima di dodici riprese.

Sono qualificati "Pugili PRO" coloro che svolgono attività pugilistica pro in possesso di idonei requisiti tecnici accertati dalla FPI.

I Pugili si suddividono in: a) Pugili Pro 1^serie; b) Pugili Pro 2^ serie; c) Pugili Pro 3^ serie

Possono chiedere il passaggio al Settore Pro ed acquisire la qualifica di Pugile Pro 3[^] Serie, i pugili AOB che abbiano i seguenti requisiti:

a) appartengano alla qualifica Elite uomini e alla qualifica Elite 1^ serie donne;

- b) siano regolarmente tesserati per l'anno in corso;
- c) abbiano disputato almeno un incontro entro i dodici mesi precedenti l'inoltro della domanda a passaggio
- al Settore Pro;
- d) abbiano disputato almeno 25 incontri per le categorie di peso 49-52-56-91- +91 Kg.;
- e) abbiano disputato almeno 35 incontri per le categorie di peso 60-64-69-75-81Kg.;
- f) abbiano totalizzato minimo il 40% di vittorie sul numero degli incontri disputati;
- g) non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

Per concludere si evidenzia che è presente, per la pratica del pugilato, il Settore Amatoriale che disciplina le attività motorie propedeutiche alla pratica del pugilato attraverso l'apprendimento dei fondamentali tecnico-tattici ed ha come obiettivo la cura del benessere psicofisico.

Nel pugilato amatoriale rientrano la Gym Boxe, per le attività con contatto controllato, e la prepugilistica

Attività Amatoriali attualmente riconosciute dalla FPI:

per la Gym Boxe, che prevede il contatto controllato

- a) Soft Boxe
- b) Light Boxe
- c) Boxe Competition per le attività amatoriali senza contatto
- d) Boxe in Action
- e) Prepugilistica

8.2 Aspetti civilistici

Si vuole ora porre l'attenzione su alcune annotazioni importanti da prevedere nello statuto della ASD pugilistica:

1. nello scopo sociale è opportuno riportare quante segue:

"Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o della Federazione Pugilistica Italiana, se da questo delegata, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina del Pugilato, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non,

idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata, impegnandosi, a tutela della salute degli Atleti, alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportivo-agonistiche.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

L'Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI nei modi e nelle forme stabilite dallo stesso Ente, dalla Federazione Pugilistica Italiana.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della Federazione Pugilistica Italiana. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e Tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro

2. nelle clausole delle cariche sociali è necessario precisare quanto segue:

rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.".

"è fatto divieto agli amministratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva".

Affiliazione alla FPI

Le domande di Prima Affiliazione devono essere redatte sugli appositi Modelli (completi in ogni loro parte) e sottoscritte dal Legale Rappresentante. Non potranno essere accettate le domande incomplete o irregolari e che non rispondano ai seguenti requisiti:

- a) siano disciplinate da uno Statuto registrato e conforme a quanto disposto dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni nonché alle vigenti norme civilistiche, che intendono praticare le discipline sportive controllate dalla FPI compresa l'attività didattica e che dichiarino nel proprio Statuto di accettare espressamente le norme della Federazione e del CONI (scaricabili all'interno del sito www.fpi.it sezione modulistica);
- b) le Associazioni siano rette da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci o associati, oppure, per i Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato, nominato dalle competenti Autorità;
- c) le ASD che svolgono attività agonistica AOB/Pro devono essere rette da un Consiglio Direttivo composto da almeno 5 componenti: Presidente, Vicepresidente e almeno 3 consiglieri di cui 1 con funzione di Direttore Sportivo e 1 con funzione di Segretario;
- d) le Associazioni che svolgono solo attività amatoriale devono essere rette da un Consiglio Direttivo composto da almeno 4 componenti: Presidente e 2 consiglieri (di norma, 1 con funzioni di Vicepresidente), e la nomina del Direttore Sportivo; qualora tali A.S.D. intendano successivamente svolgere anche attività agonistica, saranno obbligate ad integrare il proprio Consiglio Direttivo con 1 altro componente;
- e) le Società Sportive Dilettantistiche (di Capitali o Cooperative), sia che svolgono sia attività agonistica che amatoriale, possono essere rette da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dagli artt. 2380 e ss. Codice civile. Nel caso di Amministratore Unico sarà sufficiente il suo tesseramento e la nomina del Direttore Sportivo tra i propri tecnici tesserati; Nel caso di un Consiglio di Amministrazione sarà necessario il tesseramento del Presidente e dei componenti e la nomina del Direttore Sportivo tra i propri tecnici tesserati;

- f) richiedano il tesseramento dei propri Atleti a condizione che siano già in possesso del relativo certificato di idoneità come previsto dalla vigente legislazione sanitaria e regolamenti federali;
- g) comunichino alla Federazione, entro 30 giorni, le eventuali modifiche della denominazione dell'Associazione o Società o dello Statuto e/o le eventuali modifiche intercorse rispetto a quanto comunicato all'atto dell'Affiliazione o del rinnovo di affiliazione (art. 40 Reg. Org.);
- h) ad ogni società deve essere associato OBBLIGATORIAMENTE un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) presso il quale andranno inviati, nell'ambito della giustizia sportiva e ai fini dell'efficacia della notifica, tutte le comunicazioni ufficiali (convocazioni ed indizioni assemblee, ecc.) anche gli atti del procedimento che coinvolge i propri tesserati; all'atto di tesseramento gli stessi eleggeranno domicilio presso la società di appartenenza (se ancora sprovvisti di PEC);
- i) potranno richiedere l'affiliazione alla FPI anche le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che non dispongono di un Ring, a condizione che il competente Comitato Regionale rilasci una dichiarazione che attesti la disponibilità in un impianto idoneo al regolare svolgimento dell'attività del pugilato;
- j) le Associazioni e le Società Sportive devono in particolare rispettare la clausola di incompatibilità relativa agli amministratori, ossia "è fatto divieto agli amministratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva".
- k) tutti i requisiti di cui sopra sono validi per la prima Affiliazione, nonché per la Riaffiliazione, e devono permanere per tutta la durata del rapporto con la FPI, pena la revoca dell'Affiliazione già concessa. Il Presidente dichiarerà di aver preso esatta visione dello Statuto, dei Regolamenti della F.P.I. e della presente circolare di accettarli e volersi in tutto e per tutto uniformare ed assoggettare.

Pertanto, è indispensabile che la ASD pugilistica

- si munisca di uno statuto registrato in linea con quanto previsto dalle norme di associazioni sportive e dalle norme FPI;
- elegga un Consiglio Direttivo in sede assembleare tenendo presente la distinzione tra agonismo e amatoriale così come descritta nei precedenti punti c) e d)
- abbia un indirizzo PEC.

Caso Specifico: Prima Affiliazione ASD/SSD (AOB)

Per poter procedere con la domanda di affiliazione alla FPI, è richiesto quanto segue:

- a) domanda di affiliazione redatta sull'apposito modello, scaricabile sul sito dell FPI, recante il timbro sociale e la firma del Presidente, con visto del Presidente del Comitato Regionale FPI competente per territorio;
- b) Atto costitutivo e Statuto registrato conforme a quanto disposto dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni;
- c) dichiarazione, acquisita dal Presidente del Comitato Regionale FPI competente, comprovante la disponibilità di una palestra con la presenza dei requisiti di idoneità e della specifica destinazione d'uso;
- d) domanda di tesseramento individuale del Presidente/Amministratore Unico e/o dei componenti il Consiglio Direttivo e relative ricevute dei versamenti;
- e) verbale dell'assemblea sociale dal quale risulti l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo (completo di tutti i suoi componenti), nonché la nomina del Tecnico o Istruttore amatoriale e, solo per le ASD che svolgono attività agonistica, del segretario e del direttore sportivo:
- f) copia dell'Atto d'impegno con un Tecnico Sportivo o Istruttore Amatoriale FPI tesserato per l'anno in corso;
- g) la quota di prima Affiliazione per le ASD/SSD (inclusa RCT/O) Impianti destinati allo svolgimento di manifestazioni agonistiche Gli impianti di nuova costruzione destinati allo svolgimento di manifestazioni agonistiche Pugilato AOB e Pugilato PRO della FPI (manifestazioni organizzate direttamente dalla FPI ovvero dai suoi organi territoriali e/o ASD/SSD affiliate, a cui partecipano esclusivamente Atleti

Agonisti) devono essere omologati secondo le norme e procedure stabilite dalla Federazione stessa. In ogni caso, per essere omologato l'impianto sportivo deve essere completo, potenzialmente funzionante e dotato di tutte le attrezzature richieste secondo le procedure stabilite dalla FPI. L'omologazione dura 4 anni.

8.3 Aspetti fiscali

Per quanto concerne gli aspetti fiscali delle ASD di Pugilato, si deve fare riferimento alla più amplia disciplina fiscale delle Associazioni.

8.4 Aspetti giuslavoristici

Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi, fanno parte dell'elenco dei Tecnici sportivi riconosciuti dalla Federazione Pugilistica Italiana, coloro che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento del pugilato rilasciata dai competenti Organi Federali.

I tecnici si distinguono in:

- Istruttori di Pugilato Amatoriale (60 ore) Per tale categoria occorre far riferimento al regolamento del Settore amatoriale. Pur essendo inseriti negli specifici Elenchi federali, non godono di elettorato passivo e attivo, ed acquisiscono la prequalifica SNaQ.
- Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato Coloro che abbiano frequentato il corso di formazione per Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato (almeno 70 ore, a carattere regionale) superando l'esame finale, ed acquisendo n. 10 crediti validi per il 1°livello SNaQ.
- Tecnici di Pugilato 1° livello Coloro che abbiano raggiunto 3 anni (=/>36 mesi) di tesseramento in qualità di Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I. e abbiano frequentato il corso di formazione per Tecnici di Pugilato 1° livello (40 ore, a carattere regionale) superando l'esame finale, acquisendo n. 20 crediti validi per il 2° livello "A" SNaQ.
- Tecnici di Pugilato 2° livello Coloro che abbiano raggiunto 7 anni (=/>84mesi) di tesseramento in qualità di Tecnici di Pugilato 1° livello operando presso una Società Sportiva affiliata alla F.P.I. e abbiano frequentato il corso di formazione per Tecnici di Pugilato 2° livello (30

ore, a carattere nazionale e residenziale) superando l'esame finale, acquisendo n. 25 crediti validi per il 2° livello "B" SNaQ.

- Maestri di Pugilato 1° livello Coloro che abbiano raggiunto 10 anni (=/>120 mesi) di tesseramento in qualità di Tecnici di Pugilato 2° livello operando presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I. ed a seguito della frequenza del corso di formazione per Maestro di Pugilato (20 ore, a carattere nazionale e residenziale) e che abbiano presentato e discusso una tesi finale valutata positivamente dal C.E. del S.T.S., acquisendo n. 30 crediti validi per il 3° livello SNaQ.
- Maestri di Pugilato 2° livello Coloro che abbiano raggiunto 10 anni (=/>120 mesi) di tesseramento in qualità di Maestri 1° livello operando presso una ASD/SSD affiliata alla F.P.I., previa valutazione da parte del C.E. del S.T.S. dei risultati tecnici, che dovranno essere almeno di livello internazionale.
- Maestri di Pugilato Benemeriti Il Consiglio Federale, anche su proposta del C.E. del S.T.S., può conferire la "Benemerenza" a tutti gli appartenenti alla categoria Tecnici Sportivi che abbiano raggiunto 25 anni (=/>300 mesi) di tesseramento alla F.P.I. e abbiano conseguito risultati tecnici di livello almeno nazionale.
- Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello Rivolto agli Studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze Motorie, ai laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM) e/o coloro che siano in possesso della qualifica di Tecnico di 4° livello Europeo del CONI e che abbiano frequentato il corso di formazione per Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello (25 ore, a carattere regionale) superando l'esame finale con esito positivo.
- Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello Rivolto a coloro che siano in possesso della qualifica di Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello da almeno 2 anni (=/> 24 mesi) e siano Laureati in Scienze Motorie e Sportive (Ex ISEF oggi IUSM) e/o coloro che siano in possesso della qualifica di Tecnico di 4° livello Europeo del CONI e che abbiano frequentato il corso di formazione per Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello (30 ore, a carattere nazionale e residenziale) superando l'esame finale con esito positivo.

La facoltà di operare in qualità di Tecnico cessa automaticamente in assenza del certificato di idoneità non agonistica rilasciato dal medico di base ai sensi del Decreto Ministro della Salute dell'8 agosto 2014 o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.

Sono autorizzati a svolgere attività formativa-giovanile, amatoriale e agonistica per la stagione sportiva in corso, solo gli Istruttori Gym Boxe, gli Aspiranti Tecnici e Istruttori Giovanili di Pugilato, i Tecnici di Pugilato 1° livello, i Tecnici di Pugilato 2° livello, i Maestri di Pugilato 1° livello, i Maestri di Pugilato 2° livello, i Maestri di Pugilato Benemeriti., i Preparatori Fisici di Pugilato 1° livello e i Preparatori Fisici di Pugilato 2° livello regolarmente tesserati tramite associazioni affiliate alla F.P.I

Nel corso della stessa stagione sportiva, i Tecnici non possono tesserarsi e svolgere attività per più di una Società o Associazione. Il Presidente o Delegato Regionale per comprovate situazioni di difficoltà di altra società/associazione, che non sia alla prima affiliazione, può concedere l'autorizzazione a sottoscrivere un secondo Atto di Impegno che ha valore per una sola stagione sportiva federale e non è rinnovabile. Di tale autorizzazione deve essere data formale comunicazione al C.E. del S.T.S

Presso la FPI sono istituiti gli Elenchi federali dei formatori che costituiscono documento ufficiale, aggiornato annualmente ed accessibile al pubblico.

La FPI organizza corsi regionali per il conseguimento della qualifica di Istruttore Amatoriale secondo quanto previsto e stabilito dal Regolamento del Settore Tecnici Sportivi.

Con la qualifica d'Istruttore Amatoriale si è abilitati a svolgere l'attività Amatoriale di insegnamento e di allenamento solo all'interno delle palestre delle ASD/SSD affiliate e/o nelle strutture autorizzate e solo con atleti ed atlete regolarmente tesserati alla FPI.

L'Istruttore Amatoriale se previsto nei Regolamenti delle attività riconosciute della Gym Boxe potrà svolgere il ruolo di Arbitro/Giudice in occasione di manifestazioni, gare, tornei e campionati amatoriali.

CAPITOLO 9

VELA

A cura di Valentina Papa

9.1 Descrizione della disciplina

Per potersi qualificare come associazione sportiva dilettantistica e godere del relativo regime fiscale di favore un'associazione ha l'obbligo di affiliarsi ad una federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva.

Qualora l'associazione avesse esigente agonistiche e volesse partecipare a gare o a tornei riconosciuti dalle Federazioni Sportive, allora opterà per l'affiliazione ad una specifica Federazione che si occupa dello sport per cui l'ente è stato costituito. Solitamente per potersi iscrivere in una Federazione, la stessa richiede determinati requisiti, come avere soci istruttori o avere l'utilizzo di impianti sportivi e/o attrezzature specifiche.

Qualora invece l'associazione non avesse esigenze agonistiche o praticasse uno sport per cui non esiste una Federazione specifica, opterà per affiliarsi ad un ente di promozione sportiva.

L'affiliazione dovrà essere rinnovata annualmente e i soci dell'ente dovranno essere in possesso della tessera associativa di riferimento della federazione sportiva o dell'ente di promozione sportiva.

In entrambi i casi tali enti iscriveranno poi l'associazione sportiva ai registri del CONI. Infatti, solo tramite questa iscrizione un'associazione può definirsi "sportiva dilettantistica" e beneficiare del regime fiscale di favore previsto per tali enti. Il Consiglio Nazionale del CONI ha infatti istituito il Registro al fine di ottenere uno strumento che identifichi il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e/o società sportive dilettantistiche già affiliate alle Federazioni, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

Un'associazione velica che intende svolgere attività a livello agonistico può decidere di iscriversi alla FIV, acronimo dei Federazione Italiana Vela

9.2 Aspetti civilistici

Lo Statuto Sociale di un'associazione/società che intende affiliarsi alla FIV, deve essere redatto a norma delle disposizioni Federali e di legge e rappresenta il documento in cui sono recepiti tutte le norme regolamentari e di funzionamento delle Associazioni Sportive e delle Società. Inoltre, deve rispettare i principi generali previsti dallo Statuto della FIV e deve ispirarsi ai Principi Informatori emanati dal CONI.

Nello Statuto devono essere espressamente previsti:

- 1. la denominazione che deve essere preceduta dalla dizione "Associazione Sportiva Dilettantistica" o "Società Sportiva Dilettantistica";
- 2. l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività velico sportiva-agonistica dilettantistica, compresa l'attività promozionale, formativa e del tempo libero;
- 3. l'indicazione della propria rappresentanza legale;
- 4. l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra gli associati, anche in maniera indiretta;
- 5. le norme sull'ordinamento interno ispirate ai principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati (diritto di voto attivo e passivo), con la previsione della elettività alle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative, per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;
- 6. le modalità di scioglimento dell'associazione;
- 7. l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
- 8. la regolamentazione per la convocazione e la celebrazione delle assemblee, con il quorum minimo, per le cariche elettive, per le modifiche statutarie, e per l'eventuale scioglimento;
- 9. la votazione, a scrutinio segreto, in caso di elezioni o di argomenti che riguardino i Soci;

- 10. indicazioni sull'attività del Consiglio Direttivo (della durata possibilmente quadriennale);
- 11. la previsione di decadenza e le modalità di sostituzione del Presidente, dei Consiglieri o dell'intero Consiglio;
- 12. le indicazioni, nelle norme di giustizia disciplinare interna, di almeno il doppio grado di giudizio, la composizione degli organi di giustizia collegiali con membri effettivi e supplenti ove necessario;
- 13. l'obbligo del ricorso alla clausola compromissoria così come disciplinata dallo Statuto FIV;
- 14. il vincolo dell'incompatibilità ovvero il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva;
- 15. l'obbligo di conformare la propria azione alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai regolamenti della FIV.

Qualora successivamente all'acquisizione dell'affiliazione l'affiliato decidesse di apportare, in parte o in toto, modifiche allo Statuto, dovrà obbligatoriamente darne immediata comunicazione alla Segreteria Federale che, dopo averne verificato la conformità al dettato regolamentare FIV, sottoporrà il testo a ratifica del Consiglio Federale.

Per completezza delle informazioni sui requisiti di affiliazione, si rimanda alla normativa di cui al link seguente: https://www.feder-vela.it/images/fiv/normativa affiliazioni 2019.pdf

9.3 Aspetti fiscali

Oltre a quanto chiarito nella parte generale va rilevato che la gestione delle imbarcazioni necessita di strutture di ricovero e/o ormeggio che difficilmente possono essere nella disponibilità dei singoli soci, anche per oggettivi problemi di trasporto delle imbarcazioni.

I soci dei sodalizi sportivi velici, pertanto, corrispondono delle quote decommercializzate per il rimessaggio e/o ormeggio delle barche. Le criticità fiscali riscontrate negli anni relativamente a queste quote sono state le medesime del mondo equestre; le imbarcazioni, sono elementi necessari per la pratica dell'attività sportiva connessa e come tali,

pertanto, devono poter godere della decommercializzazione tipica del mondo sportivo.

9.4 Aspetti giuslavoristici

Per gli aspetti giuslavoristici si rimanda alla normativa generale.

9.5 Particolarità e riferimenti normativi

Disponibilità sede sociale e base nautica

La FIV è una Federazione radicata sul territorio nazionale che conta più di centomila tesserati.

Per potersi affiliale alla FIV, gli enti devono necessariamente rispettare quanto indicato nel regolamento di affiliazione o rinnovo dell'affiliazione.

Una Associazione Sportiva dilettantistica o Società Sportiva che intende richiedere l'affiliazione alla FIV deve poter dimostrare le disponibilità di una sede sociale, di una base nautica e di attrezzature nautico – sportive, con particolari caratteristiche. Secondo le previsioni della FIV, la base nautica e la sede sociale potrebbero essere coincidenti ma devono rispettare le caratteristiche di seguito indicate:

- a) Sede Sociale: la sede sociale, situata preferibilmente nella località ove è ubicata la base nautica (se non coincidente con la stessa) dovrà essere dotata di: locale ad uso sociale e locale ad uso segreteria. Gli ambienti di cui sopra, provvisti di accesso ai diversamente abili, dovranno essere rappresentati in un elaborato tecnico redatto in scala idonea ad una facile lettura (preferibilmente 1:100 o 1:50) La Sede sociale risultante dalla documentazione depositata presso gli uffici federali sarà la sola valida a tutti gli effetti per l'eventuale recapito e la notifica degli atti ufficiali federali. L'eventuale variazione di sede sociale dovrà essere deliberata dall'Assemblea dell'Affiliato e dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale FIV entro 15 giorni dalla stessa deliberazione, allegando il verbale dell'Assemblea Straordinaria.
- b) Base nautica, attrezzature nautiche e mezzi di assistenza e soccorso: la base nautica situata in prossimità di un idoneo specchio

d'acqua e di fatto identificabili come "sede dell'impianto sportivo" deve poter consentire lo svolgimento dell'attività velica in piena sicurezza e dovrà avere i seguenti requisiti: Area per ricovero barche, windsurf, carrelli e mezzi di assistenza e rimessaggio attrezzature; idoneo accesso allo specchio acqueo compatibile al tipo di attività svolta; locali spogliatoi e servizi (anche realizzati con strutture mobili e all'aperto o in uso da altre strutture con apposita dichiarazione): locali per attività formativa teorica. Gli ambienti di cui sopra dovranno essere rappresentati in un elaborato tecnico redatto in scala idonea ad una facile lettura preferibilmente 1:500 o 1:200. Oltre a ciò l'affiliando dovrà corredare la propria dichiarazione con l'indicazione della disponibilità di mezzi di assistenza e soccorso in acqua e a terra e di attrezzature nautiche quali: defibrillatore e suo posizionamento, boe per la gestione di regate (numero e tipo); set di bandiere per la gestione di regate (numero e tipo); apparati ricetrasmittenti (sostituibili con telefoni cellulari) per l'organizzazione e l'assistenza regate o per attività di istruzione (numero, tipo, se omologati); attrezzature per posa campo di regata (GPS, bussole, anemometri ecc.).

Per completezza delle informazioni sui requisiti di affiliazione, si rimanda alla normativa di cui al link seguente: https://www.feder-vela.it/images/fiv/normativa affiliazioni 2019.pdf



UNA GUIDA UTILE PER APPROFONDIRE LE PRINCIPALI PRATICHE SPORTIVE SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO, FISCALE E GIUSLAVORISTICO.
IN QUESTO PRIMO NUMERO VENGONO TRATTATI: CINOFILIA, ATTIVITÀ EQUESTRE, GINNASTICA, PADEL, PALLACANESTRO, PESCA SPORTIVA, PUGILATO, VELA.

